

Art. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 14 giugno 1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Regione Calabria

Lo Statuto della Regione Calabria non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 16 gennaio 1985, n. 4

Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Calabria

Art. 1 - Istituzione

È istituito nella Regione Calabria l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolati dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti

Il Difensore Civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Qualora il Difensore Civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 3 - Procedimento e norme particolari.

Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisce reato, il Difensore Civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

Art. 4 - Relazioni

Il Difensore Civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 - Elezione

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico - amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio regionale.

L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 6 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il Difensore Civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno del Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 7 - Durata in carica - Revoca.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del Difensore Civico.

Art. 8 - Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 9 - Indennità

Al Difensore Civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al Difensore Civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al Difensore Civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10 - Sede e dotazione organica

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore Civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

All'assegnazione dello stesso personale provvede l'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico.

Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

Art. 11 - Spesa

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 4 settembre 2001, n. 19

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Art. 36 - Silenzio rifiuto

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora

il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

Delib. G.R. 14 maggio 1999, n. 1513

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Approvazione

Articolo 116 - Ufficio del Difensore Civico regionale.

1. Il Difensore Civico regionale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto, presso le Strutture dell'Avvocatura regionale.
2. Dell'ufficio possono far parte sino ad un massimo di n. 2 dipendenti appartenenti alle seguenti qualifiche: Istruttore amministrativo, addetto di segreteria.
3. Gli addetti all'ufficio ed il responsabile dello stesso, sono individuati, dal Difensore Civico, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e sono assegnati alle predette funzioni temporaneamente sino ad eventuale sostituzione con altri dipendenti.
4. In ogni caso cessano dall'incarico, fatta salva espressa conferma, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di nomina del nuovo difensore civico.
5. La Regione Calabria istituisce, con atto deliberativo della Giunta regionale, il Difensore Civico.

Regione Campania

Lo Statuto della Regione Campania non prevede la figura del Difensore Civico.

L.R. 11 agosto 1978, n. 23

Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Campania

Art. 1

È istituito il Difensore Civico presso la Regione Campania.

Art. 2

Spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3.

Art. 3

Il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore Civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso.

Art. 4

Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolino con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore Civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p.

Art. 5

Il Difensore Civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore Civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore Civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 6

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il Difensore Civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il quinquennio decorre alla data di immissione in possesso del Difensore Civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di accettazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario generale del Consiglio.

Art. 8

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità.

Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico - amministrativa.

All'ufficio del Difensore Civico non possono essere eletti:

- 1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali
- 2) i componenti del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

La decadenza del Difensore Civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art. 9

Al Difensore Civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali.

Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'Ufficio di segreteria del Difensore Civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di trasferta spetta al Difensore Civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il 1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di

bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 3 novembre 1994, n. 33

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extra comunitari

Art. 19 - Assistenza del Difensore Civico assistenza legale

Gli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, residenti in un Comune della Regione Campania, hanno diritto di avvalersi di assistenza e di consulenza del Difensore civico, istituito secondo le vigenti leggi regionali.

Regione Emilia Romagna

STATUTO

approvato con legge 9 novembre 1990, n. 336

Articolo 45

1. A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, la legge regionale istituisce il Difensore civico e ne determina compiti e modalità di intervento.

L.R. 21 marzo 1995, n. 15

Nuova disciplina del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione del Difensore Civico.

1. Per le finalità di cui all'art. 45 dello Statuto è istituito nella Regione Emilia Romagna il Difensore Civico.
2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa.
3. La Regione assicura al Difensore Civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà, indipendenza, efficacia.

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
 - c) delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere;
 - d) degli Enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.
2. Il Difensore Civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni, riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. Il Difensore Civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

Art. 3 - Attivazione dell'intervento.

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore Civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore Civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere;

b) d'ufficio.

2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

4. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

5. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 4 - Procedimento.

1. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3.

2. Il Difensore Civico, individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può:

a) chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni;

b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

c) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

d) chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore Civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Il Difensore Civico dà notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato della pratica.

5. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5 - Procedimento disciplinare.

1. Il Difensore Civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore Civico.

Art. 6 - Modalità dell'azione.

1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.

2. Il Difensore Civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.

3. Il Difensore Civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.

Art. 7 - Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.

Art. 8 - Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana o di Comunità montana; i componenti degli organi delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

- c) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 2 dell'art. 2 ed i funzionari delle Prefetture;
- d) i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2;
- f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 10 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, per procedere alla elezione del successore.
3. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
4. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore Civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'art. 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
6. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art. 11 - Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il Difensore Civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del

Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12 - Convenzioni con i Comuni e le Province

1. Le funzioni di Difensore Civico dei comuni e delle province dell'Emilia Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal Difensore Civico regionale.

2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore Civico.

Art. 13 - Coordinamento con i Difensori Civici comunali e provinciali

1. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

Art. 14 - Indennità

1. Al Difensore Civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art. 15 - Sede, personale e strutture.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore Civico stesso.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Difensore Civico, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Difensore Civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16 - Imputazione e adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 17 - Abrogazione di norme

1. La L.R. 6 luglio 1984, n. 37 è abrogata.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 7 febbraio 1992, n.7

Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione

Art. 32 - Controllo sostitutivo.

1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore Civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore Civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore Civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi

Art. 33 - Difensore Civico comunale e provinciale.

1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore Civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del